

DELIBERAZIONE 21 novembre 2005, n. 1127

Erogazione prodotti privi di glutine a soggetti aventi diritto. Direttive.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 6 del decreto ministeriale 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare" che prevede che la erogazione agli assistiti dei prodotti privi di glutine oltre che direttamente dai presidi delle Aziende Unità Sanitarie Locali può avvenire anche attraverso le farmacie convenzionate e da altri fornitori incaricati sulla base di direttive emanate dalle regioni;

Considerato che il sopra citato decreto al comma 2 dell'articolo 3 prevede che l'Azienda Unità Sanitaria locale, al momento dell'autorizzazione è tenuta al rilascio all'assistito di buoni o altro documento di credito di valore pari al tetto di spesa autorizzato, validi per l'acquisto dei prodotti prescritti presso i fornitori autorizzati;

Vista la propria deliberazione n. 723 del 26 luglio 2004 avente ad oggetto "Percorso assistenziale del paziente con celiachia" nel quale percorso assistenziale viene specificato fra l'altro che le autorizzazioni per prelevare prodotti senza glutine presso le farmacie territoriali dei servizi delle Aziende Unità Sanitarie Locali o presso le farmacie convenzionate o presso altri fornitori autorizzati, sono concesse attraverso il rilascio di buoni mensili sulla base di specifiche direttive regionali;

Preso atto che una maggior disponibilità di prodotti e di esercizi autorizzati sono in grado di soddisfare maggiormente le specifiche esigenze degli assistiti che devono alimentarsi per tutta la vita con prodotti privi di glutine;

Sentita l'Associazione Italiana Celiachia, ONLUS Toscana;

A voti unanimi

DELIBERA

- di approvare le seguenti direttive alle quali devono attenersi le Aziende Sanitarie Locali, che per l'erogazione dei prodotti oggetto della presente deliberazione si avvarranno oltre che delle farmacie convenzionate di altri fornitori incaricati:

1. La Azienda Sanitaria Locale sulla base di una richiesta formale da parte di un esercizio autorizzato all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare (D.L.vo 114/98), iscritto al registro delle imprese ed operante nel territorio della Regione Toscana, rilascia

specifico autorizzazione ad erogare per conto del SSR prodotti dietetici privi di glutine. Nella richiesta l'impresa dovrà specificare, in modo dettagliato, i punti vendita per cui richiede l'autorizzazione. Detta autorizzazione deve essere unica per tutti i punti vendita indicati nella domanda. Copia dell'autorizzazione deve essere inoltrata, entro 30 giorni dal rilascio, al Settore Farmaceutica della Regione;

2. nell'ipotesi in cui l'Azienda Sanitaria Locale si avvalga della erogazione attraverso le farmacie convenzionate e/o fornitori autorizzati, deve all'atto della autorizzazione rilasciare agli assistiti un blocchetto di buoni mensili di diverso taglio o altro documento di credito, anche di tipo magnetico, di valore pari al tetto di spesa mensile previsto sulla base dell'autorizzazione rilasciata in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e regionali;

3. all'assistito deve essere garantita la libertà di poter prelevare i prodotti, con lo stesso blocchetto di buoni mensili, anche in diversi esercizi commerciali;

4. la richiesta di rimborso dei buoni, all'Azienda Sanitaria Locale, da parte delle farmacie convenzionate e/o fornitori autorizzati deve essere effettuata allegando ai buoni rilasciati dalla Azienda USL copia dello scontrino fiscale riportante la descrizione analitica dei prodotti dispensati o, in alternativa, devono essere allegate ai buoni stessi le fustelle autoadesive a lettura ottica presenti sulle confezioni dei prodotti erogati. La richiesta di rimborso dei buoni deve essere riferita solo ed esclusivamente ai prodotti privi di glutine iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto 8 giugno 2001.

Il presente provvedimento - soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettera b, della L.R. 9/95 - è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 18/96.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini*

DELIBERAZIONE 21 novembre 2005, n. 1128

Progetto di Interesse Regionale "Bando di selezione per l'anno 2005 di progetti di cooperazione sanitaria presentati da soggetti terzi" - quantificazione risorse finanziarie.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di quantificare in euro 185.000,00 il finanziamento complessivo del progetto "Bando di selezione per l'anno